



Napoli/Salerno, 08/08/2023

Preg.mo  
Ing. Salvatore Augusto Paciolla  
Via *OMISSIS*  
Casandrino (NA)

## CONVENZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE

**Oggetto: Ricorso innanzi al Tribunale di Napoli proposto da Autostrade Meridionali S.p.A. c/l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per richiesta risarcimento e rimborso di tutti i costi per l'esecuzione dell'intervento di ripristino del "Viadotto Olivieri" nell'ambito dell'intervento "Salerno Porta Ovest" – R.G. *OMISSIS* - Conferimento incarico di CTP all'ing. Salvatore Augusto Paciolla.**

- Visto il giudizio incardinatosi innanzi al Tribunale di Napoli proposto da Autostrade Meridionali S.p.A. c/l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per richiesta risarcimento e rimborso di tutti i costi per l'esecuzione dell'intervento di ripristino del "Viadotto Olivieri" nell'ambito dell'intervento "Salerno Porta Ovest";
- Vista la delibera n. 177 del 02/07/2019 con cui questo Ente ha affidato l'incarico di rappresentanza e difesa nel suindicato giudizio all'avv. Barbara Pisacane;
- Considerato che il Tribunale di Napoli con apposita ordinanza ha nominato CTU l'ing. *OMISSIS* e fissato l'udienza del 26/01/2023 per il giuramento e l'integrazione dei quesiti al CTU;
- Considerato che, tuttavia, non è stato possibile conferire incarico al CTU ing. *OMISSIS*, siccome il Giudice ha dichiarato interrotto il giudizio;
- Considerato che la Società Autostrade Meridionali S.p.A. ha, comunque, successivamente depositato nei termini ex art. 305 c.p.c. Ricorso per la Riassunzione;
- Visto il decreto del 24/02/2023, notificato in data 27/02/2023, con cui il Giudice ha fissato il rinvio all'udienza del 18/09/2023 per ammissione prove ex art. 184 c.p.c.;
- Visto il suddetto decreto, notificato dalla Società Autostrade Meridionali S.p.A., in uno al Ricorso in Riassunzione, in data 07/03/2023;
- Visto il Ricorso per la Riassunzione del giudizio interrotto all'udienza del 26/01/2023, notificato dalla Società Autostrade Meridionali S.p.A. in data 13/03/2023, con cui la Società Autostrade Meridionali S.p.A. chiede di accogliere le conclusioni già rassegnate nell'Atto di citazione introduttivo di causa, con vittoria di spese, competenze ed onorari della lite;
- Ritenuto necessario nominare un CTP dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, che dovrà espletare le seguenti attività: partecipare agli incontri con il legale e/o la parte; partecipare alle operazioni peritali secondo la durata, i tempi e le modalità che saranno stabilite dal Giudice, dal CTU; redigere la relazione di consulenza tecnica di parte; partecipare alle udienze, se necessario ed espletare le attività connesse; studiare la relazione del consulente tecnico d'Ufficio e le relazioni delle controparti, quando richiesto; collaborare col legale incaricato per la formulazione delle osservazioni alla relazione del CTU; dovrà studiare la documentazione



in atti per verificare sotto il profilo tecnico le domande attoree e le eccezioni dell'Ente, che in particolare contesta il nesso causale tra i lavori appaltati dall'AdSP MTC ed il lamentato dissesto dell'infrastruttura autostradale, dovuto invece a carenze manutentive e/o per le criticità strutturali originarie dello stesso. Inoltre vanno accertate l'insussistenza di un'interferenza nel senso di attraversamento ex art. 25 CdS nella fattispecie per cui è causa, alla luce della relevantissima distanza tra l'infrastruttura autostradale ed il sito di esecuzione dei lavori appaltati dall'Ente, la condotta dilatoria della Società attrice rispetto ai monitoraggi congiunti sull'infrastruttura autostradale, ingenerando tale condotta la responsabilità esclusiva e/o concorrente della stessa per la mancata ripresa delle lavorazioni e, pertanto, del ritardo nell'esecuzione dell'opera. In via gradata, il CTP dovrà valutare la riduzione del quantum, sia per concorso di colpa dovuta all'omessa o carente manutenzione dell'infrastruttura autostradale, sia perché i lavori appaltati dalla Società attrice per il ripristino dell'infrastruttura riguardano interventi ulteriori rispetto a quelli eventualmente riferibili all'incidenza pregiudizievole dei lavori appaltati in diverso sito dall'Ente;

- Considerato che, valutate le proposte formulate dai professionisti consultati ed iscritti alla short list dell'Ente, tutte agli atti dell'Autorità, quella più vantaggiosa economicamente risultava essere l'offerta della S.V.;
- Vista la nota prot. n. 7650 del 15/03/2023 con cui si trasmetteva alla S.V. la Determina AVV n. 3 del 09/02/2023 di nomina quale CTP dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- Vista la nota del 03/04/2023 acquisita al prot. n. 9567 del 03/04/2023 con cui la S.V. ha confermato la permanenza dell'interesse allo svolgimento dell'incarico di CTP;
- Visto il "Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura e sulla rappresentanza e difesa in giudizio dell'AdSP" approvato con delibera presidenziale n. 269/17 del 15/11/2017;
- Prestato il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui al GDPR 2016/679.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula la presente convenzione di affidamento dell'incarico di Consulente Tecnico di Parte in ordine al contenzioso in oggetto tra l'Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centrale (di seguito Ente) l'ing. Salvatore Augusto Paciolla (di seguito Professionista e/o Consulente), iscritto nella Short List degli ingegneri dell'Ente, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. Il Professionista si impegna a svolgere l'incarico di CTP, al fine di valutare tecnicamente, dedurre e, ove occorra, controdedurre alla CTU nell'interesse esclusivo dell'AdSP-MTC e di ogni suo buon diritto per il periodo che va dalla firma del presente atto fino al deposito di tutte le relazioni richieste dalla fase processuale istruttoria, con impegno a rendere in corso di causa ordinaria le precisazioni ed i chiarimenti, ovvero le integrazioni istruttorie che dovessero eventualmente rendersi necessarie a completamento degli elaborati resi nella fase istruttoria.
2. Quanto ai suoi contenuti e ambiti, l'incarico si intende riferito ai quesiti ed alle questioni poste in tutti gli atti di causa sia di parte attrice sia di parte convenuta, che il Professionista si impegna a conoscere integralmente.



3. Il Consulente si impegna, altresì, a relazionare per iscritto e a tenere informato costantemente e tempestivamente l'Ente circa l'attività di volta in volta espletata e ogni circostanza rilevante relativa all'adempimento dell'incarico professionale. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il Consulente assicura la propria presenza presso i luoghi stabiliti per le attività peritali, nella sede dell'Ente e presso le sedi giudiziarie per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.
4. L'incarico, a titolo esemplificativo, comprenderà gli incontri con il legale e/o la parte, la partecipazione alle operazioni peritali secondo la durata, i tempi e le modalità che saranno stabilite dal Giudice, dal CTU, la redazione della relazione di consulenza tecnica di parte, l'eventuale partecipazione alle udienze, se necessaria e le attività connesse, lo studio della relazione del consulente tecnico d'Ufficio e delle relazioni delle controparti, quando richiesto, la collaborazione col legale incaricato per la formulazione delle osservazioni alla relazione del CTU;
5. Il contratto, anche in assenza di specifiche comunicazioni, non si rinnova automaticamente, salvo formale accordo in tal senso. L'incarico cessa con la definizione dell'attività per cui è stato conferito. Per gli ulteriori ed eventuali conferimenti, l'Amministrazione si riserva di assumere specifici ed ulteriori provvedimenti di incarico.
6. Il professionista dichiara, altresì, il seguente conto corrente dedicato: IBAN: *OMISSIS*, intestato a Salvatore Augusto Paciolla;
7. il compenso per la prestazione professionale viene determinato liberamente e consensualmente in € 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre il 4% per cassa di previdenza, senza IVA (regime forfettario, con un anticipo di euro 2.000,00 ad inizio attività peritali) per un totale di € 8.320,00 (euro ottomilatrecentoventi/00);
8. Il professionista accetta senza riserve il prefato compenso ritenendolo congruo e soddisfacente delle attività connesse al grado di giudizio, rinunciando sin d'ora ad ulteriori richieste economiche per lo stesso. Nulla verrà versato per qualunque tipo di attività suppletiva ad integrazione di quanto qui stabilito.
9. Il corrispettivo sarà liquidato al termine dell'attività svolta, previa ricezione di regolare fattura elettronica e dietro presentazione della relazione peritale corredata dai relativi documenti. Il professionista si impegna a non richiedere, nel periodo di un anno dalla trasmissione della fattura, il pagamento di interessi moratori da eventuale ritardato pagamento.
10. È fatta salva la possibilità di corrispondere, eventuali somme a titolo di acconto, che, comunque, non dovranno superare il 35% del totale del compenso sopra determinato.
11. Con la sottoscrizione del presente atto il professionista dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affare o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il 4° grado con la controparte e che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte, né di terzi né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità alla singola norma di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.



12. Il professionista dichiara di non avere controversie (giudiziali e/o stragiudiziali) in corso contro tra l'Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli/Autorità Portuale di Salerno), anche a titolo personale, e di impegnarsi a mantenere inalterata tale situazione per tutta la durata dell'incarico conferito e dichiara, altresì, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
13. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Ente è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del codice civile.
14. A tal fine il professionista nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente, entro e non oltre il termine di dieci giorni, l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. In tali casi l'Ente ha la facoltà di revocare il mandato e recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque momento e senza preavviso alcuno senza che il professionista possa pretendere alcunché.
15. L'Ente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al professionista nominato con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da trasmettere con PEC; in tali casi la retribuzione subirà una decurtazione proporzionata all'attività effettivamente svolta dal professionista, sempre avendo riguardo all'importo massimo stabilito. Il CTP può recedere dal contratto per giusta causa. Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato in modo da non recare pregiudizio all'Ente, dando comunicazione per iscritto, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a trenta giorni. In tale circostanza la retribuzione subirà una decurtazione proporzionata all'attività effettivamente svolta dal professionista, sempre avendo riguardo all'importo massimo stabilito e comunque avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato per l'Ente. 6. Il professionista si impegna, per sé e per i suoi dipendenti e/o collaboratori, a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni relativi all'Ente (a titolo semplificativo e non esaustivo qualsiasi notizia attinente all'attività svolta dall'Ente, i suoi beni ed il suo personale), di cui verrà a conoscenza a qualsiasi titolo in relazione all'esecuzione dell'incarico.
16. Nei casi di grave inadempienza, manifesta negligenza, errori evidenti e ritardi, nonché nei casi di comportamenti in contrasto con le disposizioni stabilite dalla presente convenzione, l'Ente ha la facoltà di revocare il mandato e recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque momento e senza preavviso alcuno senza che il professionista possa pretendere alcunché. 8. Il reiterato inadempimento degli obblighi professionali nascenti dal presente contratto, come anche il reiterato mancato rispetto dei tempi e dei termini decadenziali imposti dal processo comporta con valutazione insindacabile dell'ADSP-MTC la risoluzione ex art. 1456 c.c. oltre al risarcimento di eventuali danni.
17. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio al codice civile ed alle leggi vigenti.
18. L'incarico affidato non instaura alcun rapporto di pubblico impiego con l'Ente.
19. In conformità alle previsioni del D.lgs.196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), il professionista incaricato è nominato



Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico in premessa.

20. Qualunque controversia, insorta tra le parti in ragione della presente convenzione e che non si sia potuta risolvere in via amministrativa, sarà devoluta al giudice competente del foro di Napoli.
21. Per tutto quanto non espressamente pattuito, le parti fanno riferimento alle disposizioni generali contenute nel Codice Civile.

**La interessiamo a voler prendere nota delle norme suindicate, rinunciando a qualsiasi altro modo di liquidazione dei compensi ed a restituirci una copia della presente, sottoscritta in segno di accettazione, essendo a tanto subordinato il conferimento dell'incarico in argomento.**

**IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA**

Avv. Antonio del Mese

Per accettazione ing. Salvatore Augusto Paciolla

.....

Data .....